

5.4 Attività internazionale

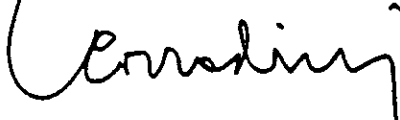
Attività in tema di integrazione scolastica svolte nell'ambito del progetto Helios II della Comunità Europea:

- a) visite di studio
- b) seminari
- c) incontri di programmazione, coordinamento e verifica.

Nell'ambito di questa attività, ed in linea con il progetto di favorire scambi di informazioni tra le varie realtà nazionali (pubbliche e private) che operano nel settore dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap in Europa, è stato organizzato a Roma il 10/3/1995, a cura dell'Osservatorio sull'handicap - individuato quale attività a modello locale nell'ambito del progetto Helios II -, un incontro con i partners europei, al quale sono seguite visite di studio a Ioannina (Grecia) nel mese di Maggio e a Stoccarda (Germania) nel mese di ottobre. Detti incontri hanno successivamente dato luogo ad altri due seminari di sintesi, svoltisi rispettivamente a Copenaghen e Atene nei mesi di novembre e dicembre 1995.

Al momento, un bilancio di tali attività di informazione e di confronto tra le varie realtà europee non può che essere positivo, sia per l'apporto di stimoli propositivi suscitati dalla possibilità di scambio di differenti esperienze, sia per le importanti e costruttive implicazioni che tali attività avranno nel favorire e sviluppare un modello europeo di integrazione scolastica.

Sempre nell'ambito del progetto Helios, nei giorni 12 e 13 ottobre 1995, si è svolto a Orvieto un incontro a livello nazionale, con lo scopo di coordinare tutte le attività a modello locale italiane inserite nel programma Helios II.

IL MINISTRO


ALLEGATI n.10

- 1) Ordinanza Ministeriale 09/3/1995, n. 80
- 2) Circolare Ministeriale 20/11/1995, n. 354
- 3) Circolare Ministeriale 27/10/1995, n. 338
- 4) Circolare Ministeriale 25/05/1995, n. 173
- 5) Decreto Ministeriale 27/06/1995, n. 226
- 6) Ordinanza Ministeriale 14/02/1996, n. 72, prot. n. 737
- 7) Circolare Ministeriale 04/08/1995, n. 275
- 8) Circolare Ministeriale 27/12/1995, n. 378
- 9/a) Piano ripartizione fondi cap. 1149
- 9/b) Piano ripartizione fondi cap. 1150
- 9/c) Piano ripartizione fondi cap. 1152
- 9/d) Piano ripartizione fondi cap. 1151
- 10) Tabelle statistiche A.S. 1994/95 relative alla rilevazione sull'handicap scolastico



All. 1

Ministero della Pubblica Istruzione

ORDINANZA MINISTERIALE, n. 80 del 9.3.1995

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1994/95.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica, ed in particolare l'art. 216;

Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione, ed in particolare gli artt. 4, 15, 41, 44, 46, 56, 57, 60, 64, 66, 79, 80, 85 e 95;

Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art. 137;

Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;

Visto il R.D. 11.12.1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;

Vista la legge 15.6.1931, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media-tecnica;

Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;

Visto il R.D.L. 21.9.1938, n. 2038, convertito nella legge 2.6.1939, n. 739, contenente norme per la istituzione di scuole e di istituti di istruzione media tecnica ad ordinamento speciale;

Vista la legge 19.1.1942, n. 86, ed in particolare l'art. 32, disciplinante gli esami di idoneità presso le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorità ecclesiastica;

Visto il Decreto legislativo luogotenenziale 5.4.1945, n. 227, concernente l'ammissione con abbreviazione dell'intervallo agli esami di maturità, ed in particolare gli artt. 1 e 41;

Visto l'art.2 della legge 9 ottobre 1951, n.1130, per il quale gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di licenza in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;

Visto il decreto legge 24.6.1952, n. 649;

Visto il D.P.R. 12/2/1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;

Vista la legge 24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;

Vista la legge 7.2.1957, n. 88 recante provvedimenti per l'educazione fisica;

Vista la legge 6.3.1958, n. 184, contenente disposizioni sugli scrutini ed esami negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 31.12.1962, n. 1859, contenente norme sull'istituzione e sull'ordinamento della scuola media statale, ed in particolare gli artt. 8, 2° comma, e 16;

Visto il D.P.R. 14.5.1966, n. 362, contenente norme di esecuzione della legge 31.12.1962, n. 1859, ed in particolare gli artt. 7, 3° comma, e 8, 2° comma;

Visto il decreto legge 15.2.1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5.4.1969, n. 119, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 27.10.1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali, ed, in particolare, gli artt. 1 e 6;

Visto il D.P.R. 13.11.1969, n. 1090 contenente modifiche al D.P.R. 14.5.1966, n. 362, sull'esame di Stato di licenza nella scuola media;

Visto il Decreto Ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Vista la legge 14.9.1970, n. 692, sulla sperimentazione negli istituti d'arte;

Visto il Decreto Ministeriale 17 maggio 1991, n. 131, che determina le materie che possono formare oggetto delle seconda prova scritta, grafica o scrittografica, dell'esame di maturità professionale;

Vista la legge 15.4.1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di abilitazione e licenza della scuola media di cui al decreto legge 15.2.1969, n. 9,

convertito, con modificazioni, nella legge 5.4.1969, n. 119;

Visto il D.P.R. 31.5.1974, n. 416, con il quale sono state disciplinate le attribuzioni dei consigli di classe e di interclasse;

Visto il D.P.R. 31.5.1974, n. 419, relativo alla sperimentazione;

Vista la legge 16.6.1977, n. 348, contenente modifiche di alcune norme della legge 31.12.1962, n. 1859;

Vista la legge 4.8.1977, n. 517, contenente norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nelle scuole dell'obbligo, nonché altre norme di modifica all'ordinamento scolastico, ed, in particolare, gli artt. 3 e 4, 4^a comma;

Vista la legge 16.7.1984, n. 326, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 20.5.1982, n. 270;

Vista la legge 9.8.1986, n. 467, recante norme sul calendario scolastico;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il D.M. 31.7.1973;

Visto il D.M. 9.2.1979;

Visto il D.M. 14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;

Visto il D.M. 9.2.1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;

Visto il D.M. 26.8.1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;

Visto il D.M. 10.12.1984;

Vista l'O.M. 5.3.1970;

Vista la C.M. 19.4.1972, n. 139;

Vista l'O.M. 29.3.1974;

Vista la C.M. 7.5.1975, n. 122;

Vista la Circolare ministeriale n. 237 del 14.9.1977, applicativa della legge 8.1977, n.517;

Vista l'Ordinanza ministeriale 12.5.1978, n. 131 sugli scrutini ed esami nelle scuole elementari;

Vista l'O.M. 29.1.1982;

Vista la C.M. 23.4.1982, prot. 537;

Vista l'O.M. 17.11.1983;

Vista la Circolare ministeriale 3.12.1983, n. 330

Vista l'O.M. 30.1.1984 sugli scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali

Vista l'O.M. 21.1.1985, relativa al termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione agli esami di idoneità nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute;

Vista la circolare ministeriale 12.6.1985, n. 189;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n.215 del 3.6.1987;

Visto il parere del Consiglio di Stato n.348 del 10.4.1991;

Vista la C.M. n. 262 del 22.9.1988;

Vista la C.M. n. 135 del 21.5.1991;

Vista la circolare ministeriale 21 maggio 1991, n. 135; Considerato che il regio decreto legge 16.5.1940, n.417 convertito nella legge 25.6.1940, n.854 ha attribuito al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare, con propria ordinanza le ordinanze, le modalità degli scrutini ed degli esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il D.M. 9 marzo 1994

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1994, contenente i programmi e orari di insegnamento degli istituti professionali;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto ministeriale 17.1.95 n. 21 che determina le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, agli esami di maturità professionale dei corsi postqualifica di cui al D.M. 15/4/1994, a decorrere dall'anno scolastico 1994/95;

limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento - ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell'art. 145 - comma 2 - del D.L.vo n. 297/1994, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dovere proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sul documento di valutazione e sull'attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.

7) Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione modulare di cui all'art. 121 - comma terzo - del D.L.vo n. 297/1994, le operazioni di scrutinio previste dai commi precedenti vengono svolte dall'insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione - limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento - ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa classe.

Art. 2

Esami di licenza elementare

1) A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione unica.

2) Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione all'attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto dall'art. 128 del D.L.vo n. 297/1994 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 settembre 1991.

Le due prove riguardano, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica. Il colloquio che esclude qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte sull'intera attività svolta nel corso dell'anno scolastico, ed è inteso ad accertare il livello di maturità raggiunto.

3) L'esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione di cui all'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236..

Art. 3

Commissioni degli esami di licenza elementare

1) Le commissioni degli esami di licenza sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal direttore didattico tra quelli designati dal collegio dei docenti.

Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1991.

2) Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle stesse classi quante interessate.

3) La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

4) Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati dal direttore didattico della scuola statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate.

5) La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.

6) La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 395, lettera e), del D.L.vo 297/1994.

Art. 4

Scuola familiare e privata autorizzata - esami di idoneità e di licenza

1) Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.

Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare, di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.

2) Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare di Stato del circolo didattico nell'ambito del quale si trova la scuola privata.

3) Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale.

4) Le commissioni degli esami di idoneità sono formate da tre insegnanti della scuola statale nominati dal direttore didattico tra quelli designati dal collegio dei docenti.

Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove, possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale.

Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità

comprovati motivi, devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

45. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.

Art. 10

Disposizioni finali

1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del 3.12.1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".

2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.

3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.

5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami di idoneità e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.

7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.

8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.

9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di

teoria e solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.

10. I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 109.

11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

12. Nei diplomi di licenza della scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.

13. Le norme di cui al presente titolo II si applicano anche alle scuole autorizzate ad attuare le sperimentazioni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.

TITOLO III SCUOLE MEDIE ANNESSE AI CONSERVATORI DI MUSICA E AGLI ISTITUTI D'ARTE

Art. 11

Formazione delle commissioni e svolgimento delle prove

1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi.

2. Le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal D.M. 9.2.1979.

3. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica, derivanti dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31.12.1962, n. 1859, per la composizione delle Commissioni esaminatrici si applica, anche per l'anno scolastico 1994-95, quanto stabilito dall'O.M. n. 201 del 19 giugno 1993, confermata con C.M. n. 163 del 5 maggio 1994,

6. Il numero delle assenze degli alunni non è per se stesso preclusivo della valutazione del profitto in sede di scrutinio finale, purchè il giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti in casa o a scuola, corretti e classificati nel corso dell'intero anno scolastico, da cui si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

7. L'attività svolta presso aziende dagli alunni interni, che per le sue caratteristiche possa configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione. Parimenti, sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico anche in attuazione di progetti autorizzati.

8. Ai sensi del D.L. 23.12.1994, n. 729, art. 1, comma 3, gli alunni che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o per trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Art. 13

Valutazione degli alunni handicappati

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di norma ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del precedente art. 12.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti che sono relativi

unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli alunni medesimi, in calce alla pagella, deve essere apposta la seguente annotazione "la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995".

La medesima annotazione può essere apposta nei tabelloni da affiggere all'albo. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra, non possono essere ammessi agli esami di licenza, di qualifica, di maturità. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non potrà, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe, in forza del disposto di cui all'art. 14 comma 1 della legge n.104/92. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap e va valutato ai sensi del precedente art. 12.

6. In sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno del corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato di frequenza di cui alla C.M. 262 del 22.9.88, che, pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato, per l'accesso alla formazione professionale, previa intesa dei Provveditori agli Studi con le Regioni.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n. 163 del 16.6.1983 e n. 262 del 22.9.1988, paragrafi n. 6) -svolgimento dei programmi, n. 7) - prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) - valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art. 16 della legge quadro, i Consigli di classe presenteranno alle Commissioni giudicatrici un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, daranno indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art. 16 della legge quadro, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art. 13 -comma sesto della legge quadro, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione nei confronti degli alunni handicappati, per quanto riguarda lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Art. 14

Esami di idoneità - Sessione di esame

1. La sessione degli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 6 marzo 1958 n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

4. Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata la domanda di trasferimento.

Art. 15

Esami di idoneità. Presentazione delle domande.

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiate e legalmente riconosciute debbono essere presentate ai competenti capi di istituto entro il 28 febbraio 1995.

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

DIREZIONE

CIRCOLARE N° 354 PROT. N° 11482/B/1/A
ROMA 20.11.95

ALL 2

AI PROVVEDITORI AGLI STUDI
LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA
PROVINCIA DI TRENTO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA
SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA
SCUOLA DELLE LOCALITA' LADINE
BOLZANO

ALL'ASSESSORE DELLA P.I. DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA
AOSTA

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALL'ASSESSORE ALLA P.I. DELLA
REGIONE SICILIANA
PALERMO

OGGETTO : Legge 20.01.1994, n° 52 - Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza - Garanzia del diritto allo studio per gli alunni non vedenti tramite sussidi didattici speciali-



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- 2 -

Con la legge in oggetto indicata sono state emanate disposizioni che consentono alle Amministrazioni locali ed alle altre istituzioni competenti per legge a garantire il diritto allo studio di stipulare convenzioni con la Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza per la fornitura di speciali sussidi didattici agli alunni non vedenti.

Si sollecitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo, ciascuno per la parte di competenza, ad attivarsi presso tutti gli organismi scolastici territoriali affinché gli alunni privi della vista, integrati nei vari corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado, possano accedere, tramite le opportunità previste dalla legge, ai sussidi didattici speciali, ai vari tipi di strumentazione a lettura Braille e ad ogni altro particolare sistema tecnologico anche multimediale posto in essere dalla Biblioteca Italiana per contribuire a realizzare una maggiore e più qualificata integrazione scolastica di questi alunni in situazione di handicap.

Si richiamano, infine, le disposizioni di cui al terzo comma dell'art.3 della legge che prevedono l'obbligo per i Direttori dei circoli didattici e per i Presidi delle scuole medie di primo e secondo grado di comunicare agli Uffici di cui al 2° comma dell'art.3 (amministrazioni locali ed altre istituzioni competenti etc) - entro il 31 maggio di ogni anno - la situazione delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo degli alunni non vedenti. Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Biblioteca Italiana per ciechi "R. Margherita" - Villa Reale 20052 Monza tel. 039 37976 - al fine di consentire alla stessa di poter concretamente attuare la parte di propria spettanza del dettato legislativo ed organizzare efficacemente la programmazione del servizio. Si intende che, nel rispetto della libertà d'insegnamento, le Istituzioni scolastiche valuteranno la coerenza degli strumenti offerti con la programmazione didattica e gli obiettivi formativi propri di ciascun settore scolastico.

IL MINISTRO



ALL 3

*Ministero della Pubblica Istruzione*DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE - DIV. IV^a -CIRCOLARE MINISTERIALE N. 338
(PROT. N. 4052)

DEL 27 OTT 1995

AI PROVVEDITORI AGLI STUDI
LORO SEDIAL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
PER LA PROVINCIA
DI BOLZANOALL'INTENDENTE SCOLASTICO
PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA
DI BOLZANOALL'INTENDENTE SCOLASTICO
PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA' LADINE
DI BOLZANOAL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
DELLA PROVINCIA
DI TRENTOAL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI
PER LA VALLE D'AOSTA
AOSTAALL'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PER LA REGIONE SICILIANA
PALERMO**OGGETTO: - DOCENTI ELEMENTARI DI SOSTEGNO - ORARIO D' INSEGNAMENTO -**

In riferimento ai numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione Generale, in ordine all'orario di insegnamento del personale docente di scuola elementare titolare o utilizzato su posti di sostegno a favore di alunni in situazione di handicap, si precisa quanto segue.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 e 1° co. - della legge n. 148/90, recepito dall'art. 131 del D.Lvo n. 297/94, l'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali, delle quali due dedicate alla programmazione didattica e che il personale docente assegnato sul sostegno va assimilato a quello di tipo comune, ai sensi dell'art. 4 - comma 5 - della legge medesima.